



Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDP)

Modifica del 20 settembre 2019

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 2 settembre 2009¹ sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà è modificata come segue:

Art. 2 Funzione principale, nonché informazioni e funzioni supplementari

¹ Il Catasto contiene informazioni affidabili sulle vigenti restrizioni di diritto pubblico della proprietà designate dalla Confederazione e dai Cantoni e le rende accessibili (art. 3).

² Può contenere informazioni supplementari (art. 8b).

³ Può essere utilizzato dai Cantoni come organo di pubblicazione ufficiale nel settore delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

Titolo prima dell'art. 3

Sezione 2: Contenuto, carattere determinante e grado di dettaglio informativo

Art. 3 lett. e

Abrogata

Art. 3a Carattere determinante

Se il contenuto del Catasto e le decisioni passate in giudicato concernenti la restrizione di diritto pubblico della proprietà sono in contraddizione, prevalgono queste ultime.

¹ RS 510.622.4

Art. 7 cpv. 1

¹ I dati sono iscritti nel Catasto dopo il passaggio in giudicato della restrizione. È fatta salva la loro pubblicazione secondo l'articolo 2 capoverso 3 prima del passaggio in giudicato.

*Titolo prima dell'art. 8a***Sezione 3a: Rinvio al registro fondiario, informazioni supplementari***Art. 8a* Rinvio al registro fondiario

Il Catasto rinvia in maniera generale alle restrizioni di diritto pubblico della proprietà menzionate nel registro fondiario.

Art. 8b Informazioni supplementari

¹ Oltre ai suoi contenuti il Catasto può comprendere:

- a. informazioni concernenti modifiche previste o in corso di restrizioni di diritto pubblico della proprietà;
- b. a titolo di informazioni non vincolanti, altri geodati di base di diritto federale ai sensi dell'allegato 1 OGI² e geodati di base di diritto cantonale;
- c. indicazioni utili alla comprensione delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

² L'organo responsabile del Catasto rappresenta le informazioni supplementari sugli effetti giuridici anticipati di modifiche in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà che vengono messe a sua disposizione dal competente servizio specializzato della Confederazione. Gli articoli 5–8 si applicano per analogia.

³ L'Ufficio federale di topografia può emanare prescrizioni minime in merito alle informazioni supplementari.

⁴ Gli articoli 17 e 18 LGI non si applicano alle informazioni supplementari.

Art. 9 cpv. 2

² Il servizio di cui all'articolo 8 capoverso 1 LGI mette inoltre a disposizione i pertinenti geodati di base nel quadro di un servizio di telecaricamento.

Art. 10 Estratto

¹ Un estratto consiste in una rappresentazione analogica o digitale di contenuti e informazioni supplementari del Catasto concernenti un fondo, sempre che possa essere differenziato secondo la superficie, fatte salve le quote di comproprietà.

² RS 510.620

² L'estratto contiene almeno:

- a. i geodati di base di all'articolo 3 lettere a e b;
- b. l'esatta designazione delle prescrizioni legali ai sensi dell'articolo 3 lettera c;
- c. le indicazioni concernenti le basi legali di cui all'articolo 3 lettera d;
- d. le informazioni concernenti le modifiche previste o in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà di cui all'articolo 8b capoverso 1 lettera a.

³ I dati concernenti le restrizioni di diritto pubblico della proprietà sono sovrapposti al livello d'informazione «Beni immobili» della misurazione ufficiale.

⁴ L'estratto informa circa quali contenuti del Catasto vi sono rappresentati e quali vi sono stati omissi.

⁵ L'Ufficio federale di topografia emana istruzioni in merito all'allestimento e alla rappresentazione di estratti.

Art. 11 e 12

Abrogati

Art. 14 cpv. 1

¹ Il Cantone può prevedere l'autenticazione di estratti. Nomina l'ufficio competente per l'allestimento e il rilascio di estratti autenticati.

Art. 15

Abrogato

Sezione 6 (art. 16)

Abrogata

Art. 18a Accordo amministrativo con il Liechtenstein

Il DDPS può concludere con il Principato del Liechtenstein un accordo di diritto internazionale denunciabile e di durata limitata concernente il trasferimento integrale o parziale di compiti relativi al Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà del Liechtenstein all'Ufficio federale di topografia, in particolare riguardo al supporto e al controllo della tenuta del Catasto e all'alta vigilanza ai sensi dell'articolo 18.

Art. 20 cpv. 1 lett. b e 3, frase introduttiva

¹ Nel quadro dei crediti autorizzati, i contributi della Confederazione sono:

- b. versati in ragione di almeno il 90 per cento in qualità di contributi globali ai costi d'esercizio e di sviluppo sostenuti dai Cantoni.

³ Le risorse per i contributi globali ai costi d'esercizio e di sviluppo sostenuti dai Cantoni sono calcolate in modo da coprire in media circa la metà dei costi d'esercizio e di sviluppo stimati dei Cantoni. Esse sono ripartite tra i singoli Cantoni come segue:

Art. 26–30

Abrogati

Art. 31 Organo di accompagnamento

¹ L'Ufficio federale di topografia istituisce un organo di accompagnamento per il coordinamento dell'introduzione e dello sviluppo del Catasto e per la sorveglianza e l'accompagnamento della valutazione di cui all'articolo 43 LGI.

² L'organo di accompagnamento è composto di rappresentanti delle conferenze specialistiche cantonali, dei competenti servizi specializzati della Confederazione, dei Comuni e dell'organo di coordinamento della Confederazione di cui all'articolo 48 OGI³.

³ L'organo di accompagnamento consiglia l'Ufficio federale di topografia durante l'introduzione e lo sviluppo del Catasto fino a quattro anni d'esercizio dopo la conclusione della valutazione.

⁴ L'Ufficio federale di topografia stabilisce in dettaglio i compiti e l'organizzazione dell'organo di accompagnamento.

Art. 32 Termine per la valutazione

Il termine per la valutazione ai sensi dell'articolo 43 capoverso 1 LGI si conclude il 31 dicembre 2021.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

20 settembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ RS 510.620